

DELIBERAZIONE N. 36/49 DEL 31.08.2021

Oggetto: Atto di indirizzo interpretativo e applicativo ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a) della L.R. 13.11.1998, n. 31. Interventi rivolti a persone affette da particolari patologie. L.R. n. 11 del 8.5.1985 “Nuove norme per le provvidenze a favore dei nefropatici”.

L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale ricorda che la legge regionale n. 11 del 8.5.1985 “Nuove norme per le provvidenze a favore dei nefropatici” prevede di riconoscere alle persone nefropatiche, residenti in Sardegna e sottoposte a trattamento dialitico, i seguenti sussidi: - sotto forma di assegno mensile;

- a titolo di rimborso delle spese di viaggio o di trasporto e di soggiorno, nei casi in cui il trattamento di dialisi sia effettuato necessariamente presso presidi di dialisi nell'ambito ospedaliero, extra ospedaliero e domiciliare ubicati in comuni diversi dal comune o frazione di residenza dei nefropatici;
- sotto forma di contributo ai nefropatici che si sottopongono ad intervento di trapianto renale, oltre al rimborso delle spese di viaggio o di trasporto e di soggiorno sostenute dai nefropatici per raggiungere il centro ove si esegue la tipizzazione e/o l'intervento;
- sotto forma di contributi forfettari per le spese di approntamento dei locali per il trattamento dialitico, per le spese di consumo di energia elettrica, di acqua e di consumo telefonico, sostenute dai nefropatici sottoposti al trattamento dialitico domiciliare di cui alla L.R. 5 novembre 1976, n. 52 , e per le prestazioni dell'assistente di dialisi.

I sussidi previsti dalla L.R. n. 11/1985 raggiungono annualmente circa 2.400 persone per un valore complessivo di 11 milioni di euro, come rilevato per l'anno 2020 sul sistema informativo Sipso sulla base dei dati trasmessi dagli enti locali. In merito ai contributi per le persone che effettuano la dialisi domiciliare, l'art. 13 della norma prevede che gli stessi siano riconosciuti in misura forfettaria per le spese di approntamento dei locali per il trattamento dialitico domiciliare, per le spese di consumo di energia elettrica, di acqua e di consumo telefonico e per le prestazioni dell'assistente di dialisi a favore dei nefropatici:

- a) che siano sottoposti al trattamento dialitico domiciliare di cui alla L.R. 5 novembre 1976, n. 52;
- b) che non abbiano diritto ad analoghi interventi, per lo stesso titolo, da parte di enti previdenziali o assicurativi, o di altri enti anche sulla base di normative statali e regionali.

Tali contributi sono erogati nelle seguenti misure:

- il 75 per cento del totale delle spese documentate sostenute per l'approntamento dei locali ove si effettua la dialisi;
- euro 129,11 fissi mensili, per i mesi in cui è effettuata la dialisi domiciliare a titolo di contributo per le spese di solo consumo telefonico, di acqua e di energia elettrica;
- euro 154,94 mensili per le spese di assistenza di emodialisi e dialisi peritoneale domiciliare, prestata da soggetto regolarmente autorizzato, designato dal malato uremico cronico ai sensi della vigente legislazione regionale in materia, per ogni giorno in cui viene effettuata la dialisi.

L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale ravvisa la necessità di impartire, ai sensi dell'articolo 8 della L.R. n. 31/1998, indirizzi interpretativi e applicativi del succitato art. 13, in considerazione della ratio della norma di favorire, laddove possibile, l'effettuazione della dialisi domiciliare in qualsiasi forma autorizzata dal presidio di dialisi. Tale esigenza è resa più impellente in seguito all'emergenza sanitaria da Covid-19 in atto ed alle misure di contrasto e contenimento della diffusione del virus, che rendono complesso l'accesso alle strutture ospedaliere; in un siffatto contesto si auspica un sempre maggior ricorso ai trattamenti domiciliari, compresi quelli di emodialisi e dialisi peritoneale. In questo senso, l'Assessore ricorda che le persone che necessitano di terapie salvavita, come i dializzati, rappresentano una categoria fragile particolarmente esposta alle conseguenze dell'infezione da Covid-19. Anche in tale ottica si ravvisa la necessità di favorire i trattamenti domiciliari assicurando i benefici previsti a tutti i nefropatici che effettuano la dialisi domiciliare nelle forme dell'emodialisi e della dialisi peritoneale. Infine in merito alla decorrenza dei sussidi tutti previsti dalla L.R. n. 11/1985 e smi l'Assessore propone che gli stessi siano riconoscibili dal mese successivo a quello di presentazione della domanda.

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale

DELIBERA

- di impartire, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a), della L.R. 13.11.1998, n. 31, quale indirizzo interpretativo e applicativo della legge della L.R. n. 11/1985 e s.m.i., che i benefici previsti dall'art. 13 della stessa L.R. n. 11/1985 siano riconosciuti a favore dei nefropatici che effettuano la dialisi domiciliare in qualsiasi forma autorizzata dal presidio di dialisi;
 - di fissare la decorrenza dei sussidi previsti dalla L.R. n. 11/1985 dal mese successivo a quello di presentazione della domanda da parte del beneficiario.
- La spesa della presente deliberazione graverà sul bilancio di previsione 2021/2023, capitolo SC05.0666, nei limiti delle risorse stanziare annualmente.